



Comune di San Felice sul Panaro

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 27 del 15/06/2026

OGGETTO: ADESIONE ROTTAMAZIONE QUINQUIES-ART. 10 QUINQUIES DL 38/2026

L'anno duemilaventisei, addì quindici del mese di giugno alle ore 21:08, presso la sede comunale in modalità di partecipazione mista presenza/videoconferenza ai sensi dell'art.49, titolo V "Disciplina per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica" del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato con Delibera di C.C. 29/2022, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Michele Goldoni il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in seduta pubblica ed in prima convocazione.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Valentina Minei, presente presso la sede comunale.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	GOLDONI MICHELE	X		10	DI ELEUTERIO KATIA	X	
2	MALAGOLI ELISABETTA	X		11	EFFIGIATI KATIA	X	
3	PALAZZI GIAMPAOLO	X		12	FERRARI PAOLA	X	
4	PIANESANI PAOLO	X		13	CALZOLARI LORENZO		X
5	PULLE' FRANCESCO	X		14	GUICCIARDI NICOLO'	X	
6	BERTELLI CARLO		X	15	CIOLI PUVIANI EMILIO ANTONIO	X	
7	LUGLI NICCOLO'		X	16	BALBONI VALENTINA		X
8	ZERBINI MARENZI MATILDE RITA	X		17	CERVI LAURA	X	
9	BRAGHIROLI MAURIZIO	X					

PRESENTI: 13 (12 presso la sede comunale e 1 – Consiglieria Effigiati Katia – collegata in videoconferenza da remota) ASSENTI: 4

Sono presenti presso la sede comunale gli Assessori esterni:

	Nome	P	A
1	CIRELLI GIAN PAOLO	X	
2	BOCCHI GIORGIO	X	
3	CARROZZINO ELETTRA	X	

Il Presidente invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da VALENTINA MINEI, MICHELE GOLDONI e stampato il giorno 02/07/2026 da Marchi Alessandra.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

OGGETTO: ADESIONE ROTTAMAZIONE QUINQUIES-ART. 10 QUINQUIES DL 38/2026

Relaziona il Vicesindaco e Assessore al Bilancio Gian Paolo Cirelli.

Interviene il Sindaco Michele Goldoni sull'emendamento che proroga i termini per aderire alla rottamazione e sulla convenienza dell'operazione.

Interviene il Consigliere Nicolò Guicciardi, del Gruppo consiliare "Rigeneriamo San Felice", il quale formula una dichiarazione di voto di astensione.

Interviene il Consigliere Francesco Pullè, del Gruppo consiliare "NoiSanfeliciani", sull'opportunità dell'iniziativa.

Interviene la Consiglieria Zerbini Marenzi Matilde Rita, del Gruppo consiliare "NoiSanfeliciani", sottolineando la bontà dell'iniziativa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-AdeR) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;

- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che la stessa AdeR pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”*;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente e ciò in deroga *“all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,”* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo n. 110 del 2024, ed in particolare dell'art. 7, comma 2;
- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta i seguenti carichi

	Polizia locale	Tributi	Ragioneria (rette scolastiche, varie entrate)
anno ruolo	Residuo da incassare	Residuo da incassare	Residuo da incassare
2000	-	5.781,67	-
2001	-	-	-
2002	-	-	-
2003	-	-	-
2004	-	-	-
2005	-	38.130,36	-
2006	-	-	-
2007	-	42.547,10	-
2008	83.709,30	-	-
2009	-	61.881,02	-
2010	-	106.402,73	-
2011	21.115,95	61.778,44	56.907,88
2012	-	-	16.092,73
2013	-	205.355,25	-
2014	-	65.037,13	99.321,67
2015	-	-	39.849,99
2016	-	321.903,68	4.350,35
2017	-	-	-
2018	-	249.798,28	-
2019	-	81.783,43	-
2020	-	8.245,00	-
2021	-	-	-
2022	-	-	78.886,33
2023	-	-	2.637,20
Totale	104.825,25	1.248.644,09	298.046,15

VISTO CHE:

- dall'ammontare complessivo dei crediti affidati ad AdeR, pari ad euro 1.651.515,49, euro 338.452,18 sono relativi a ruoli 2000-2010, che dovevano essere

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da VALENTINA MINEI, MICHELE GOLDONI e stampato il giorno 02/07/2026 da Marchi Alessandra. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

oggetto di discarico da parte di AdeR, per quanto disposto dall'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 110 del 2024;

- il carico complessivo di euro 1.651.515,49 è costituito da: a) quota capitale di euro 1.240.291,64; b) quota interessi di euro 98.019,57; c) quota sanzioni di euro 313.204,28;
- nel caso di adesione, pertanto, il debitore non pagherebbe sanzioni ed interessi, complessivamente pari ad euro 411.223,85;
- nel bilancio comunale non risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione in quanto ritenuti crediti vetusti di difficile esigibilità ed in quanto tali già oggetto di stralcio contabile;
- l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha quindi potenzialmente solo effetti finanziari positivi, potendo determinare maggiori entrate rispetto a quelle iscritte in bilancio.

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, n. 10/2026 del 05/06/2026, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**AII. 1**), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona della Dott.ssa Alessandra Marchi la quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

VISTO lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento.

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, Dott. Pasquale Mirto, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL..

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Gestione Risorse, dott. Rosa Lorenzo, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL..

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente Statuto Comunale;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 26/02/2026 di approvazione della Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 26/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028;

UDITE le dichiarazioni di voto di astensione del Consigliere Nicolò Guicciardi, del Gruppo consiliare “Rigeneriamo San Felice” e di voto favorevole del Consigliere Giampaolo Palazzi, capogruppo di “NoiSanfeliciani”,

ESPERITA la votazione in forma palese per appello nominale da parte di n. 13 Consiglieri presenti e votanti con il seguente esito: voti favorevoli n. 10, astenuti n. 3 (Consiglieri Guicciardi Nicolò, Cioli Puviani Emilio Antonio e Cervi Laura del Gruppo consiliare “Rigeneriamo San Felice”), contrari nessuno

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l’adesione alla definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

2. di inviare copia del presente atto all’agente della riscossione entro il 30 giugno 2026;

3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell’ente che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026;

4. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESPERITA la votazione in forma palese per appello nominale da parte di n. 13 Consiglieri presenti e votanti con il seguente esito: voti favorevoli n. 10, astenuti n. 3 (Consiglieri Guicciardi Nicolò, Cioli Puviani Emilio Antonio e Cervi Laura del Gruppo consiliare “Rigeneriamo San Felice”), contrari nessuno

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, in considerazione del ristretto termine previsto per l’invio all’Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune.

Tutti gli interventi relativi al presente provvedimento sono riportati nella registrazione video-audio della seduta consiliare accessibile sul sito istituzionale dell’Ente all’URL: <https://sanfelicesulpanaro.civicam.it/> e nella trascrizione integrale allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Michele Goldoni

Il Segretario Generale
Valentina Minei

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.



Comune di San Felice sul Panaro

Tributi Intercomunale

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 28 DEL 28/05/2026

OGGETTO: ADESIONE ROTTAMAZIONE QUINQUIES-ART. 10 QUINQUIES DL 38/2026

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

San Felice sul Panaro, 29/05/2026

Il Responsabile
Pasquale Mirto

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.



Comune di San Felice sul Panaro

Tributi Intercomunale

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 28 DEL 28/05/2026

OGGETTO: ADESIONE ROTTAMAZIONE QUINQUIES-ART. 10 QUINQUIES DL 38/2026

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

San Felice sul Panaro, 04/06/2026

Il Responsabile
LORENZO ROSA

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.



Comune di San Felice sulPanaro

***Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27
del 15/06/2026***

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, e vi rimarrà affissa fino al 15/07/2026.

La stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

San Felice sul Panaro, 30/06/2026

VALENTINA MINEI

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.

**REVISORE UNICO
COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO**

Verbale n. 10/2026

**Oggetto: PARERE AI SENSI DELL'ART. 239 COMMA 1 LETT B N. 3 DEL TUEL IN
RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI ADESIONE ROTTAMAZIONE QUINQUIES-ART.
10 QUINQUIES DL 38/2026**

Il sottoscritto Revisore dei conti del Comune di San Felice Sul Panaro, nominato in data 27 marzo 2025 dal Consiglio Comunale, esaminata la documentazione pervenuta via mail dall'Ente in riferimento all'oggetto delibera come di seguito:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;
- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di



adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;

- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che la stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”*;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente e ciò in deroga *“all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,”* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e

delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

VERIFICATO CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo n. 110 del 2024, ed in particolare dell'art. 7, comma 2;
- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risultano i seguenti carichi:

	Polizia locale	Tributi	Ragioneria (rette scolastiche, varie entrate)
anno ruolo	Residuo da incassare	Residuo da incassare	Residuo da incassare
2000	-	5.781,67	-
2001	-	-	-
2002	-	-	-
2003	-	-	-
2004	-	-	-
2005	-	38.130,36	-
2006	-	-	-
2007	-	42.547,10	-
2008	83.709,30	-	-
2009	-	61.881,02	-
2010	-	106.402,73	-
2011	21.115,95	61.778,44	56.907,88
2012	-	-	16.092,73
2013	-	205.355,25	-
2014	-	65.037,13	99.321,67
2015	-	-	39.849,99
2016	-	321.903,68	4.350,35
2017	-	-	-
2018	-	249.798,28	-
2019	-	81.783,43	-
2020	-	8.245,00	-
2021	-	-	-
2022	-	-	78.886,33
2023	-	-	2.637,20
Totale	104.825,25	1.248.644,09	298.046,15

VISTO CHE:

- dall'ammontare complessivo dei crediti affidati ad Ader, pari ad euro 1.651.515,49, euro 338.452,18 sono relativi a ruoli 2000-2010, che dovevano essere oggetto di discarico da parte di Ader, per quanto disposto dall'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 110 del 2024;
- il carico complessivo di euro 1.651.515,49 è costituito da: a) quota capitale di euro 1.240.291,64; b) quota interessi di euro 98.019,57; c) quota sanzioni di euro 313.204,28;
- nel caso di adesione, pertanto, il debitore non pagherebbe sanzioni ed interessi, complessivamente pari ad euro 411.223,85;
- nel bilancio comunale non risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione in quanto ritenuti crediti vetusti di difficile esigibilità ed in quanto tali già oggetto di stralcio contabile;
- l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha quindi potenzialmente solo effetti finanziari positivi, potendo determinare maggiori entrate rispetto a quelle iscritte in bilancio.

RITENUTO PERTANTO di esprimere parere favorevole alla proposta dell'Ente, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, che dispone l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs. 267/2000;
- la Legge 241/1990;
- la Legge 212/2000;

Per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 239, D.Lgs. n. 267/2000,

**ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE**

alla Proposta di Deliberazione consiliare di cui all'oggetto che approva, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*

Letto, approvato e sottoscritto.

San Felice sul Panaro, 05 giugno 2026.

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Donini Ettore



COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 02/07/2026 da Marchi Alessandra.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.